

# COMUNE DI BULZI

Provincia di Sassari

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 13 Del 21-04-22

<b>Oggetto:</b>	<b>APPROVAZIONE REGOLAMENTO DELLE ENTRATE E DELLE RISCOSSIONI</b>
-----------------	---

L'anno duemilaventidue il giorno ventuno del mese di aprile alle ore 12:30, presso questa Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Straordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

<b>PIGA PIETRO GIUSTINO</b>	<b>P</b>	<b>GATTU MAURA</b>	<b>P</b>
<b>MULARGIA PIETRO</b>	<b>P</b>	<b>OBINU BERNARDO</b>	<b>P</b>
<b>PIANA SAURO</b>	<b>A</b>	<b>PIGA AGOSTINO</b>	<b>P</b>
<b>PRUNEDDU EMILIANO</b>	<b>P</b>	<b>CURIS ALBERTO</b>	<b>P</b>
<b>SANNA PAOLO SALVATORE</b>	<b>P</b>	<b>OGGIANO AURORA LEONARDA</b>	<b>P</b>

ne risultano presenti n. 9 e assenti n. 1.

Assume la presidenza il Signor OBINU BERNARDO in qualità di SINDACO assistito dal Segretario Comunale SONNU SILVIA.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei Signori:

Soggetta a controllo	N	Immediatamente eseguibile	N
----------------------	---	---------------------------	---

### IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il T.U. 18 agosto 2000, n° 267;

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs.

18/08/2000, n° 267 hanno espresso:

**PARERE:** REGOLARITA' TECNICA  
VISTO con parere Favorevole

Il Responsabile  
OGGIANO ADONELLA

**PARERE:** REGOLARITA' CONTABILE  
VISTO con parere Favorevole

Il Responsabile  
OGGIANO ADONELLA

Illustra il punto il Consulente della Ditta Sardegna Tributi

**Vista** la legge di Bilancio 2020 n.160 del 27 dicembre 2019, pubblicata S.O. alla G.U. n. 304, del 30 dicembre 2019, all'art. 1, dai commi 784 a 815, che ha introdotto la riforma della riscossione dei tributi e delle entrate patrimoniali degli enti locali.

**Richiamata** in particolare, la disciplina introdotta dalla suddetta Legge 160/2019, art. 1, commi 792 e ss, che potenzia le attività di riscossione relative agli atti degli enti emessi a partire dal 1° gennaio 2020, prevedendo il ricorso all'istituto dell'accertamento esecutivo, sul modello di quanto già accade per le entrate erariali, consentendo di emettere un unico atto di accertamento avente anche i requisiti del titolo esecutivo.

**Considerato** che la nuova disciplina ha introdotto anche per le entrate patrimoniali, oltre che per quelle tributarie, un sistema di riscossione rafforzato con l'introduzione dello strumento dell'accertamento patrimoniale esecutivo che consente, decorsi i necessari termini, l'avvio delle azioni cautelari e conservative;

che, tuttavia, l'accertamento patrimoniale esecutivo, così come chiarito anche da MEF in occasione di "Telefisco 2020" non è applicabile alla riscossione delle sanzioni al codice della strada in quanto, a parere del Ministero, *"le disposizioni di cui al comma 792 benché facciano riferimento alla lettera a) anche agli atti finalizzati alla riscossione delle entrate patrimoniali, tuttavia non si applicano alle contravvenzioni stradali, poiché le norme in questione non intervengono sulla disciplina del codice della strada e precisamente sull'articolo 206 del Dlgs 285/92. Pertanto, l'assenza di detto intervento comporta l'inapplicabilità degli atti di accertamento esecutivo alle contravvenzioni stradali"*;

che, pertanto, la riscossione coattiva delle sanzioni al codice della strada continua ad essere effettuata a mezzo di iscrizione a ruolo con l'agente della riscossione oppure a mezzo di notifica di ingiunzione fiscale con le disposizioni pro tempore vigenti.

**Premesso** che, già a seguito delle disposizioni di cui al D.L. 70/2011 (con particolare riferimento all'art. 7 comma 2 gg-ter e quater), così come modificato dal D.L. 201 del 6/2/2011 (art. 14 bis), convertito con L. 22/12/2011, n. 214 i comuni potevano effettuare la riscossione coattiva delle proprie entrate, anche tributarie, sulla base dell'ingiunzione prevista dal testo unico di cui al regio decreto 10 aprile 1910, n. 639, che costituisce titolo esecutivo, nonché secondo le disposizioni del titolo II del decreto Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, comunque nel rispetto dei limiti di importo e delle condizioni stabilite per gli agenti della riscossione in caso di iscrizione ipotecaria e di espropriazione forzata immobiliare;

**Atteso** che, in aggiunta alla possibilità di riscuotere tramite iscrizione a ruolo, è intenzione di questo Ente gestire direttamente la fase di riscossione coattiva delle proprie entrate tributarie e patrimoniali mediante lo strumento dell'ingiunzione di cui al regio decreto 10 aprile 1910, n. 639, che costituisce titolo esecutivo, nonché tramite l'accertamento esecutivo di cui alla L. 160/2019 commi 792 e ss., secondo le disposizioni del titolo II del D.P.R. 602/1973.

**Ritenuto** che la gestione diretta con l'accertamento esecutivo e l'ingiunzione fiscale appaiono, le forme più efficaci per la riscossione coattiva, essendo applicabili i privilegi previsti nel titolo II del DPR 602/1973, che consistono essenzialmente nell'applicazione del fermo amministrativo, del pignoramento presso terzi in forma diretta ai sensi dell'art. 72 bis, una procedura peculiare per l'espropriazione immobiliare e garantendo il pieno controllo dello svolgimento delle attività.

che, in base al disposto delle citate norme del D.L.70/2011 e della Legge 160/2019, la riscossione coattiva può essere gestita direttamente dal Comune in ogni sua fase, a partire dalla notifica del titolo esecutivo (l'ingiunzione fiscale o l'accertamento esecutivo) fino alla stessa esecuzione forzata per il recupero del proprio credito.

**Ritenuto** opportuno ipotizzare fin da ora l'assegnazione al Responsabile di ogni singolo settore di competenza le funzioni in ordine all'iter di riscossione coattiva diretta delle entrate patrimoniali e/o tributarie, per sua natura scindibile in due fasi:

- fase di accertamento esecutivo o ingiunzione: si tratta di fase avente ad oggetto la predisposizione, la sottoscrizione e la notifica dell'accertamento esecutivo o dell'atto di ingiunzione fiscale.
- fase esecutiva: è la fase in cui - dopo la notifica del titolo esecutivo ed il relativo mancato pagamento - si procede all'esecuzione forzata per il recupero dei crediti oggetto del titolo esecutivo non pagato.

**Visto** l'articolo 1, commi 15 e 16 della L. 234/2021, con i quali è stato modificato l'articolo 17 del D.Lgs. 112/1999 rubricato “**Oneri di funzionamento del servizio nazionale della riscossione**” e sono state definite le modalità di applicazione dello stesso.

**Visto** il provvedimento del 17 gennaio 2022 - *Approvazione del nuovo modello di cartella di pagamento* – dell'Agenzia delle Entrate.

**Considerato** che è, inoltre, intenzione del comune introdurre sistemi che agevolino la regolarizzazione tardiva spontanea delle irregolarità in materia di tributi comunali, nonché il mantenimento della possibilità di utilizzare l'istituto

dell'accertamento con adesione specificamente disciplinato nel regolamento allegato alla presente deliberazione;

- Visto** l'articolo 50 della L. 449/1997 che consente ai comuni, nell'esercizio della potestà regolamentare prevista in materia di disciplina delle proprie entrate, anche tributarie, di prevedere specifiche disposizioni volte a semplificare e razionalizzare il procedimento di accertamento, anche al fine di ridurre gli adempimenti dei contribuenti e potenziare l'attività di controllo sostanziale, introducendo l'istituto dell'accertamento con adesione del contribuente, sulla base dei criteri stabiliti dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, nonché la possibilità di riduzione delle sanzioni in conformità con i principi desumibili dall'articolo 3, comma 133, lett. l), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in quanto compatibili.
- Rilevato** che l'articolo 3, comma 133 lett. l) della legge 23 dicembre 1996, n. 662, ai fini della determinazione delle sanzioni, consente di prevedere circostanze esimenti, attenuanti e aggravanti strutturate in modo da incentivare gli adempimenti tardivi, da escludere la punibilità nelle ipotesi di violazioni formali non suscettibili di arrecare danno o pericolo all'erario, ovvero determinate da fatto doloso di terzi, nonché di sanzionare più gravemente le ipotesi di recidiva.
- Visto** l'art. 13, comma, comma 5 del D.Lgs. 472/1997, il quale prevede che gli atti aventi forza di legge possono stabilire, a integrazione di quanto previsto dalla legge, ulteriori circostanze che determinino l'attenuazione della sanzione.
- Visto** l'articolo 16 del D.Lgs. 473/1997 in base al quale alle violazioni delle norme in materia di tributi locali si applica la disciplina generale sulle sanzioni amministrative per la violazione delle norme tributarie.
- Ritenuto** opportuno procedere ad una regolamentazione dei criteri di applicazione delle sanzioni che tenga conto degli adempimenti tardivi dei contribuenti, introducendo un regime sanzionatorio premiante rispetto alle sanzioni previste dalla legge per gli inadempimenti riferiti a ciascun tributo.
- Visto** l'art. 52 del D.Lgs. 446/1997, secondo cui le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;
- Vista** la Legge 27 luglio 2000, n. 212 in cui sono recate le *“Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente”*.

**Visto** l'articolo 1 comma 165 della L. 296/2006 in cui è disposto che *“la misura annua degli interessi è determinata, da ciascun ente impositore, nei limiti di tre punti percentuali di differenza rispetto al tasso di interesse legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. Interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a decorrere dalla data dell'eseguito versamento”*;

l'articolo 1 comma 802 della L. 160/2019 in base al quale *“su tutte le somme di qualunque natura, esclusi le sanzioni, gli interessi, le spese di notifica e gli oneri di riscossione, si applicano, decorsi trenta giorni dall'esecutività dell'atto di cui al comma 792 e fino alla data del pagamento, gli interessi di mora conteggiati al tasso di interesse legale che può essere maggiorato di non oltre due punti percentuali dall'ente con apposita deliberazione adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997”*.

**Ritenuto** per quanto sopra di provvedere, nell'ambito del regolamento allegato alla presente delibera, alla determinazione del tasso di interesse da applicare nei rapporti a debito e a credito tra contribuente e amministrazione, nonché del tasso di interesse di mora da applicare in caso di mancato pagamento delle somme dovute a seguito della notifica degli atti di accertamento esecutivo e delle ingiunzioni fiscali, nonché alle rateazioni.

**Vista** la proposta di adozione del regolamento comunale sulle Entrate e sulla Riscossione predisposta dal Servizio Tributi comunale, allegata alla presente delibera di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

**Visto** l'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che fissa il 31 dicembre come termine per deliberare il bilancio di previsione per l'anno successivo;

il decreto del Ministero dell'Interno del 24 dicembre 2021, recante *“Differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022/2024 al 31 marzo 2022”*;

**Visto** l'art. 27, c. 8, della Legge n. 448/2001, secondo cui:

- il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- il decreto del Ministero dell'Interno del 24 dicembre 2021, recante *“Differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022/2024 al 31 marzo 2022”*;
- l'articolo 3, comma 5-*sexiesdecies* del DL 228/2021 convertito con modificazioni dalla L. 15/2022, in base al quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2022-2024 da parte degli enti locali, previsto all'articolo 151, comma 1,

del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, da ultimo differito ai sensi del decreto del Ministro dell'interno 24 dicembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 309 del 30 dicembre 2021, è differito al 31 maggio 2022.

**Visto** il parere contabile positivo espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario;

**Visto** l'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale all'approvazione del presente atto;

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Con n° 9 voti favorevoli su n° 9 consiglieri presenti e votanti, espressi in forma palese

### **DELIBERA**

1. Di approvare il regolamento delle entrate e della riscossione come da allegato facente parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. Di prendere atto che il nuovo regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2022.
3. Di delegare il Responsabile del Servizio Tributi per la pubblicazione della presente delibera e del regolamento nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente.
4. Di dichiarare, con separata votazione, stante l'urgenza, con votazione unanime e palese, la presente deliberazione, immediatamente esecutiva ai sensi di legge

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente  
OBINU BERNARDO

Il Segretario Comunale  
SONNU SILVIA

---

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

**ATTESTA**

che la presente deliberazione:

- E' stata affissa all'albo pretorio comunale il giorno 28-04-22 per rimanervi per quindici giorni consecutivi;
- E' stata trasmessa, con elenco n. \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_, ai capigruppo consiliari;
- E' stata trasmessa all'Organo di Controllo in data \_\_\_\_\_, Prot. N. \_\_\_\_\_

Bulzi, 28-04-22

Il Segretario Comunale  
SONNU SILVIA

---

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

**ATTESTA**

che la presente deliberazione:

E' divenuta esecutiva il giorno 21-05-22, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione;

Bulzi, li \_\_\_\_\_

Il Segretario Comunale  
SONNU SILVIA

---